



PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXVI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

19 marzo 2018

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 19 del mese di marzo duemiladiciotto, alle ore 09,00, in Torino, Corso Inghilterra 7, nella Sala Conferenze 15 Piano, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Mario SPOTO si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 15 marzo 2018 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Vincenzo BARREA - Silvia COSSU - Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA'.

Sono assenti i Consiglieri: Monica CANALIS - Mauro CARENA - Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Maurizio PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA.

(Omissis)

OGGETTO: Proposta di piano industriale di ristrutturazione ai sensi dell'art. 186 bis della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267 s.m.i.) della Societa' Torino Nuova Economia (T.N.E.) S.p.A. Determinazioni.

N. Protocollo: 6709/2018

~ ~ ~ ~ ~

La **Sindaca Metropolitana**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- la L.R. Piemonte n. 15/2005 (Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi) ha previsto l'acquisizione da parte della Regione Piemonte e degli Enti pubblici territoriali Città di Torino e Provincia di Torino (ora Città metropolitana di Torino) di parte dello stabilimento di Mirafiori al fine della sua riqualificazione industriale, nonché del complesso immobiliare sito in Collegno, denominato Campo Volo;
- in data 14.10.2005 è stata costituita la società Torino Nuova Economia (T.N.E. S.p.A.) per l'acquisizione e la trasformazione di immobili per nuove attività economiche; essa svolge la propria attività attraverso interventi volti a sostenere lo sviluppo del territorio, con particolare attenzione ai settori delle attività produttive, della logistica ed ai processi di reindustrializzazione e di riqualificazione urbanistica ed edilizia;

Considerato che:

- in attuazione delle disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipate pubbliche di cui all'art. 3, commi 27 ss. L. 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), che prevedono per le Amministrazioni pubbliche l'obbligo di dismissione delle partecipazioni non strategiche, ossia non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Città metropolitana di Torino si è trovata nelle condizioni di dover recedere dalla partecipazione nella società in parola;
- avverso gli atti adottati dalla Città metropolitana, T.N.E. S.p.A. nel mese di marzo 2015 ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 26.03.2015, trasposto innanzi il Tar Piemonte (assegnato alla Sezione I, rubricato al R.G. n. 640/15) e tuttora pendente (rinviato a data da destinarsi), chiedendo l'annullamento di tali provvedimenti;

Tenuto conto, altresì, che:

- T.N.E. S.p.A. si trova in una condizione di mancanza di liquidità (nel mese di agosto 2017 la società presentava debiti per 18,6 milioni di Euro); la società dispone, invece, di un consistente patrimonio netto e dal punto di vista economico l'ultimo bilancio approvato (31.12.2016) si è chiuso con un utile di esercizio;
- ai sensi dell'art. 160 R.D. 16.03.1942, n. 267 s.m.i. – cd. Legge Fallimentare, l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
 - la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
 - l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
 - la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi

economici omogenei;

- trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
- ai sensi dell'art. 186 bis (Concordato con continuità aziendale) della citata Legge Fallimentare, quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
- è stato ritenuto dai soci che il concordato con continuità aziendale fosse la procedura che meglio potrebbe salvaguardare il valore della partecipazione rispetto alla procedura di messa in liquidazione della società, in quanto può ragionevolmente consentire un migliore processo di valorizzazione e successiva alienazione del patrimonio immobiliare (obiettivi rientranti tra gli oggetti sociali di T.N.E.), avendo un maggiore margine di operatività sia sul fronte gestionale che di tempistica;
- l'assemblea dei soci ha deliberato, in data 27.07.2017, di predisporre e presentare un piano di concordato in continuità ai sensi dell'art. 186 bis citato;
- in data 04.08.2017 T.N.E. S.p.A. ha quindi depositato il ricorso ex art. 161, comma 5 Legge Fallimentare presso il Tribunale di Torino, con contestuale richiesta di concessione dei termini per dar corso al deposito della domanda di concordato ed all'integrazione dei relativi documenti;
- il Tribunale di Torino, con decreto del 11.08.2017 depositato in cancelleria il 16.08.2017, ha concesso alla società il termine sino al 9.12.2017 per il deposito della domanda di concordato definitivo e della relativa documentazione;
- il Piano industriale di risanamento, depositato unitamente alla domanda di concordato, prevede, tra l'altro, il pagamento integrale di tutti i creditori ed il pagamento dilazionato del debito, pari a circa 5,7 milioni di Euro, nei confronti dell'ex socio Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino), a titolo di liquidazione della partecipazione societaria;
- con decreto del 05.12.2017 il Tribunale di Torino ha accolto l'istanza presentata da T.N.E. ed ha concesso una proroga di sessanta giorni per gli adempimenti suindicati;
- successivamente alla presentazione della domanda di concordato in continuità, in data 31.01.2018 la società ha predisposto un nuovo Piano di ristrutturazione aziendale (ex art. 14, comma 4 D.Lgs. 175/2016), in cui il valore di vendita degli immobili ivi indicati è derivato dall'analisi inerente il mercato di riferimento, tenuto conto delle differenti caratteristiche edilizie degli immobili posti in vendita, delle precedenti manifestazioni di interesse ricevute dalla società e dalle vendite già effettuate;
- il Piano Industriale, in via prudenziale, non prevede la generazione di plusvalenze da cessione degli immobili, ma semplicemente l'alienazione degli stessi ai valori di carico o valori inferiori, qualora necessario;
- trattandosi di un concordato in continuità gli immobili di cui si prevede la vendita non esauriscono il patrimonio immobiliare della società;
- il restante patrimonio immobiliare rimane a disposizione della società sia per la successiva valorizzazione, sia per l'eventuale vendita in aggiunta e/o in sostituzione degli immobili indicati nel Piano, qualora le dinamiche del mercato immobiliare rendano preferibile la vendita di asset diversi da quelli previsti nel Piano medesimo;

Vista la nota prot. n. FT/alm/18/063 del 14 febbraio 2018, pervenuta a mezzo pec in data 14 febbraio 2018, con cui Torino Nuova Economia S.p.A. ha comunicato che, in esito alle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'ultima ripresa dei lavori di venerdì 9 febbraio u.s., essendo scaduto il termine del 7.02.2018 correlato alla precedente istanza di cui al Ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. - depositato presso il Tribunale di Torino in data 4 agosto 2017 - è stata prospettata la possibilità di presentare una distinta e autonoma domanda di concordato correlata a un Piano Industriale di Risanamento che prevede un fabbisogno finanziario ridotto, rispetto alle previsioni iniziali, da 7,5 milioni di Euro a 2,5 milioni di Euro; il minore fabbisogno finanziario prospettato è perseguibile attraverso l'attuazione di alcune azioni migliorative, ivi compresa la dilazione del pagamento della somma di Euro 5.724.216, corrispondente alla liquidazione della cessata partecipazione societaria della Città metropolitana di Torino in T.N.E., in 7 rate semestrali a partire dal 31.10.2022, riconoscendo quale saggio di interesse compensativo gli interessi al tasso del 3% rispetto alle scadenze successive al termine del piano di concordato (più precisamente sulle rate scadenti ad aprile 2024/ottobre/2024/aprile 2025/ottobre 2025);

Tenuto conto che nella medesima nota, al fine di dare seguito alla suddetta procedura di concordato - che consentirebbe alla società di evitare il ricorso alla procedura di fallimento in proprio e garantire una adeguata protezione del patrimonio della società - è stato richiesto, nel più breve tempo possibile, un riscontro in merito alla possibilità di concedere la dilazione di pagamento, impregiudicate le azioni giudiziarie tutte pendenti;

Dato atto che i soci pubblici erogheranno un prestito soci per l'importo di Euro 2,5 milioni;

Considerato che:

- secondo le norme di cui agli artt. 160 ss. R.D. 16.03.1942, n. 267 s.m.i. - cd. Legge Fallimentare (Titolo III "Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione" - Capo I "Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo") allorché viene presentata la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, i soggetti creditori hanno facoltà di aderirvi, accettando la proposta e verificando poi che siano posti in essere in modo corretto gli adempimenti previsti; oppure, qualora la proposta non venga accettata, la Società viene posta in liquidazione o ne viene dichiarato il fallimento;
- occorre valutare quale potrebbe essere il minor valore di vendita dei beni nelle due ipotesi alternative rispetto al valore realizzabile in caso di continuità;
- il concordato liquidatorio in base alla prassi attuale non eccede la durata di tre anni, mentre quello in continuità prevede un termine di cinque anni per la vendita degli immobili; tale periodo aggiuntivo (pari a due anni) potrebbe consentire di ottenere introiti maggiori dalla vendita degli immobili, sia ricompresi che fuori dal Piano; un arco temporale maggiore dovrebbe consentire, inoltre, di dare continuità alle attività della società e di generare flussi finanziari eccedenti il fabbisogno ordinario, necessari al soddisfacimento dei creditori in prededuzione, dei privilegiati e dei creditori chirografari identificati nel passivo concordatario;
- ponendo a confronto i maggiori costi della procedura di concordato in continuità con i possibili minori introiti derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare della società in ipotesi di concordato liquidatorio o di fallimento, la procedura proposta da T.N.E. S.p.A. sembrerebbe essere da privilegiare; infatti l'alienazione prevista nell'ambito della valorizzazione delle aree potrebbe ottenere ricavi maggiori, in grado di soddisfare meglio la massa debitoria, pur considerando il rischio derivante dalla mancata realizzazione delle vendite previste dal Piano;
- la procedura liquidatoria, invece, non offre le medesime garanzie, atteso che in una liquidazione la valutazione di tutti gli asset aziendali, sia quelli compresi tra le immobilizzazioni sia quelli compresi nelle rimanenze e destinati ad essere ceduti anche nell'ambito del Piano di risanamento, dovrebbe essere ridotta ad un valore tale da garantirne la dismissione globale nell'arco temporale del triennio;

- il ricorso al fallimento renderebbe necessaria la dismissione dell'intero patrimonio aziendale a valori soggetti a ribasso ulteriore, anche rispetto al concordato liquidatorio;
- l'accesso alla procedura di concordato in continuità ha come obiettivo quello di ridurre il rischio di vendere l'intero patrimonio immobiliare della società con i tempi e con l'ottica della liquidazione o del fallimento;
- la prospettiva di una gestione finalizzata a valorizzare in modo significativo le aree, sembra assicurare un'aspettativa di rientro dal credito vantato dalla Città metropolitana di Torino maggiore rispetto all'esperimento delle altre procedure;
- la L.R. Piemonte n. 15/2005 (Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi) riconosce espressamente il carattere pubblico dell'obiettivo di riconversione delle aree che verrebbe perseguito nel caso di valorizzazione delle aree di proprietà di T.N.E. S.p.A.;

Visto il decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 61 – 6048/2018 del 28 febbraio 2018, nonché la sua nota prot. n. 27072 del 01 marzo 2018, con cui è stato espresso in linea di massima, fatte salve le determinazioni in sede di assemblea dei creditori di cui all'art. 174 Legge Fallimentare, l'orientamento favorevole ai contenuti di un Piano di risanamento che preveda il rimborso integrale del credito vantato da questo Ente nei confronti di T.N.E. S.p.A., purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) T.N.E. S.p.A. rinunci incondizionatamente al ricorso formulato avverso gli atti con cui la Città metropolitana di Torino ha deliberato di recedere dalla propria partecipazione nella società medesima;
- 2) a fronte della rateizzazione degli importi dovuti a questo Ente, venga riconosciuto un ragionevole saggio di interesse compensativo;
- 3) nelle more dell'alienazione del complesso immobiliare denominato "Campo Volo" siano perseguite le opportune azioni per la messa a reddito;

Vista la nota prot. n. FT/alm/18/105 del 9 marzo 2018, pervenuta in pari data e depositata agli atti (pec n. 30726 del 09 marzo 2018), con cui Torino Nuova Economia S.p.A. ha comunicato che:

- il pagamento del credito a favore della Città metropolitana di Torino compreso tra il 2022 ed il 2025 costituisce una delle assumption indispensabili su cui si fonda il nuovo Piano;
- in tale contesto si rende necessario che all'atto del deposito della nuova domanda di concordato preventivo in continuità, la Società possa allegare un accordo paraconcordatario in cui sia previsto il pagamento di quota del predetto credito oltre il termine previsto per l'esecuzione del piano di concordato;
- la lettera prot. n. 27072 del 01 marzo 2018 con cui è stato espresso in linea di massima il parere favorevole della Città metropolitana di Torino in merito alla dilazione di pagamento proposta – con riserva di esprimere la decisione definitiva in tempo utile per la partecipazione all'assemblea dei creditori – non può essere qualificata giuridicamente quale accordo paraconcordatario e tale da consentire alla Società la possibilità di redigere il Piano e la relativa domanda di concordato;
- è necessario che questo Ente esprima le proprie determinazioni definitive in ordine alla rateizzazione del proprio credito prevista nelle assumption, onde consentire alla Società di poter dar corso al più presto al deposito della nuova domanda di concordato;

Considerato che:

- il vigente "Regolamento della riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie" (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 497-

182438/1998 del 24 novembre 1998, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio metropolitano di Torino n. 7997/2017 del 03 agosto 2017), prevede all'art. 9 (Dilazioni e rateazioni di pagamento), comma 2 bis, che in presenza di particolari ed eccezionali ragioni, allorquando l'Ente sia parte in un giudizio pendente avanti qualsivoglia autorità giurisdizionale e intenda pervenire ad una transazione, sia giudiziale che stragiudiziale, il Consiglio metropolitano può motivatamente adottare una deliberazione che preveda, in favore del terzo debitore/debitrice, una rateizzazione di durata superiore ai dodici mesi, in deroga al comma 2, lettera b), fermi restando tutti gli altri limiti e condizioni previsti da tale articolo;

- l'art. 9, comma 5, del citato Regolamento dispone che nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 10.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni, intermediari finanziari iscritti agli albi previsti dalla disciplina normativa vigente. Si applicano i limiti, le condizioni e le modalità previste per la garanzia fideiussoria prestata ai fini delle partecipazioni a procedure di gara ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i.);

- la disposizione di cui al punto che precede non risulta compatibile ed applicabile nel caso di specie, atteso che l'ambito di cui trattasi è quello della procedura concorsuale, ben determinata e che si conclude con l'omologazione da parte del Giudice, con la quale si verifica la sostenibilità del Piano, in cui è ricompresa la rateazione del credito vantato da questo Ente; la prestazione di una garanzia trasformerebbe la qualificazione del credito della Città metropolitana da chirografario a privilegiato, il che risulta giuridicamente impossibile;

Dato atto che l'importo del credito pari ad Euro 5.715.212,65 accertato con provvedimento n. 35621/2016 risulta attualmente registrato nei residui attivi del Titolo 5 Tipologia 100 e che l'intero importo è stato oggetto, al 31/12/2016, di accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2016 con DCM 6705/2017 del 07/06/2017.

Dato atto altresì che con successivo provvedimento si procederà alle registrazioni contabili conseguenti all'approvazione di quanto disposto con la presente deliberazione.

Visto il R.D. 16.03.1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) s.m.i.;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché del Dirigente Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- di prendere atto del Piano Industriale di Ristrutturazione ex art. 186 bis Legge Fallimentare (ed ex art. 14, comma 4 D.Lgs. 175/2016) predisposto dalla società Torino Nuova Economia (T.N.E.) S.p.A.;
 - di autorizzare la stipulazione di un accordo secondo il Piano di risanamento, che preveda il rimborso integrale del credito vantato da questo Ente nei confronti di T.N.E. S.p.A., purchè siano soddisfatte le condizioni richiamate nel decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 61 – 6048/2018 del 28 febbraio 2018;
 - di prevedere, in favore della Società debitrice, la rateizzazione di durata superiore ai dodici mesi, in deroga al comma 2, lettera b), dell'art. 9 del vigente "Regolamento della riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie" dell'Ente, fermi restando tutti gli altri limiti e condizioni previsti da tale articolo;
 - di ritenere non compatibile ed applicabile nel caso di specie la disposizione di cui all'art. 9, comma 5 del citato Regolamento, atteso che:
 - l'ambito di cui trattasi è quello della procedura concorsuale, ben determinata e che si conclude con l'omologazione da parte del Giudice, con cui si verifica la sostenibilità del Piano, in cui è ricompresa la rateazione del credito vantato da questo Ente;
 - la prestazione di una garanzia trasformerebbe la qualificazione del credito della Città metropolitana da chirografario a privilegiato, il che risulta giuridicamente impossibile;
- 5) di demandare a successivo provvedimento le registrazioni contabili conseguenti all'approvazione di quanto disposto con la presente deliberazione.
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

~ ~ ~ ~ ~

(Seguono:

- *l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano Marocco;*
- *l'intervento del Consigliere Barrea;*
- *l'intervento della Sindaca Metropolitana Appendino;*

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati)

.

~ ~ ~ ~ ~

La Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Proposta di piano industriale di ristrutturazione ai sensi dell'art. 186 bis della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267 s.m.i.) della Società Torino Nuova Economia (T.N.E.) S.p.A. Determinazioni.

N. Protocollo: 6709/2018

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti = 11
Astenuti = 4 (Avetta - Barrea - Magliano - Montà)
Votanti = 7

Favorevoli 7

(Appendino - Audino -Azzarà - Cossu - Iaria - Marocco - Merlin)

La deliberazione risulta approvata.

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana**, pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata:

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti = 11  
Astenuti = 1 (Magliano)  
Votanti = 10

Favorevoli 10

(Appendino - Audino - Avetta - Azzarà - Barrea - Cossu - Iaria - Marocco - Merlin - Montà)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to M. Spoto

La Sindaca Metropolitana  
F.to C. Appendino